



Legge federale sulla lotta contro il fallimento abusivo

Disegno

**(Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
del Codice delle obbligazioni, del Codice penale,
del Codice penale militare e della legge sul casellario giudiziale)**

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni²

Art. 684a

III. Nullità del
trasferimento del
mantello giuri-
dico

Il trasferimento di azioni è nullo se la società è stata liquidata e abbandonata senza previo scioglimento.

Art. 727a cpv. 2, secondo periodo

² ... La rinuncia vale soltanto per gli esercizi futuri e deve essere notificata all'ufficio del registro di commercio prima dell'inizio dell'esercizio.

Art. 787a

d. Nullità del
trasferimento del
mantello
giuridico

Il trasferimento di quote sociali è nullo se la società è stata liquidata e abbandonata senza previo scioglimento.

¹ FF 2019 4321

² RS 220

Art. 928a³ cpv. 2^{bis}–2^{quater}

^{2bis} L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con l'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 del Codice penale⁴, l'articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵ o l'articolo 16a capoverso 1 del Diritto penale minorile del 20 giugno 2003⁶. Esamina in particolare la compatibilità delle interdizioni di esercitare un'attività comunicate secondo l'articolo 64a della legge del 17 giugno 2016⁷ sul casellario giudiziale con le funzioni registrate nella banca dati centrale delle persone.

^{2ter} Se constatata un'incompatibilità, informa il competente ufficio cantonale del registro di commercio.

^{2quater} L'ufficio cantonale del registro di commercio invita l'ente giuridico a prendere le misure necessarie.

Art. 928b⁸ cpv. 1, primo periodo, 2, primo periodo nonché 3, secondo periodo

¹ L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. ...

² La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. ...

³ ... L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio rende accessibili gratuitamente in Internet i dati delle persone fisiche per la consultazione individuale.

Art. 942⁹ cpv. 3

³ Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all'ufficio del registro di commercio e le notificano all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.

3 FF 2017 2117
4 RS 311.0
5 RS 321.0
6 RS 311.1
7 FF 2016 4315
8 FF 2017 2117
9 FF 2017 2117

2. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁰ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 43

E. Eccezioni
all'esecuzione in
via di fallimento

¹ L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

- a. contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004¹¹ sull'unione domestica registrata;
- b. pretese tendenti alla prestazione di garanzia.

² Il creditore deve indicare esplicitamente nella domanda di continuazione dell'esecuzione se l'esecuzione va proseguita in via di pignoramento o di fallimento per:

- a. imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari;
- b. premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 190 cpv. 1 n. 4

¹ Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:

4. nei casi previsti all'articolo 43 capoverso 2, se il creditore possiede un attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato contro il debitore negli ultimi sei mesi.

3. Codice penale¹²

Art. 67a cpv. 2

² L'interdizione ai sensi dell'articolo 67 vieta all'autore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un'altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

¹⁰ RS 281.1

¹¹ RS 211.231

¹² RS 311.0

4. Codice penale militare del 13 giugno 1927¹³

Art. 50a cpv. 2

² L'interdizione ai sensi dell'articolo 50 vieta all'autore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un'altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

5. Legge del 17 giugno 2016¹⁴ sul casellario giudiziale

Art. 47 lett. e

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 3 per autorità (art. 39), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- e. l'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio: per effettuare l'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2^{bis} del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁵.

Inserire prima del titolo ottavo

Art. 64a Comunicazione all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio

¹ Il Servizio del casellario giudiziale comunica periodicamente all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio un elenco di tutte le interdizioni di esercitare un'attività rilevanti per l'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2^{bis} CO¹⁶, valide e iscritte in VOSTRA riguardanti persone registrate nella banca dati centrale delle persone di cui all'articolo 928b CO.

² La comunicazione dei dati di cui al capoverso 1 avviene mediante un'interfaccia elettronica tra la banca dati centrale delle persone e VOSTRA. La preparazione e le comunicazioni si svolgono automaticamente con l'utilizzazione del numero d'assicurato.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹³ RS 321.0

¹⁴ FF 2016 4315

¹⁵ RS 220

¹⁶ RS 220